Immagine che contiene disegnando

Descrizione generata automaticamente

**LEGGE DI BILANCIO 2025**

**PRIMA NOTA SINTETICA SULLE NOVITÀ PER COMUNI E CITTÀ METROPOLITANE INTRODOTTE IN COMMISSIONE BILANCIO CAMERA**

Si riporta di seguito una prima nota sintetica sui contenuti delle norme più importanti per Comuni e Città metropolitane approvate in commissione bilancio Camera che ha concluso i lavori il 17 dicembre u.s.. Il provvedimento passa all’esame dell’Aula e poi verrà trasmesso in Senato per l’approvazione definitiva.

Sommario

[**PERSONALE** 2](#_Toc185431838)

[ **Abrogazione riduzione del 25% del turn over (Art. 110)** 2](#_Toc185431839)

[ **Welfare contrattuale (Art. 18, commi 3 bis- 3 quinquies)** 3](#_Toc185431840)

[ **Mobilità di personale (Art. 18, commi 3 bis- 3 quinquies)** 3](#_Toc185431841)

[**MINORI** 3](#_Toc185431842)

[ **Fondo assistenza minori (Art. 101)** 3](#_Toc185431843)

[ **Fondo potenziamento minori rischio devianza (Art. 101 bis)** 3](#_Toc185431844)

[**FINANZA LOCALE** 3](#_Toc185431845)

[ **Recupero tributario dei Comuni (Art. 102 bis)** 3](#_Toc185431846)

[ **Autorizzazione ai Comuni per richiedere il contributo per il riconoscimento della cittadinanza italiana (Art. 91 bis)** 4](#_Toc185431847)

[ **Addizionale comunale diritti di imbarco (art. 98 bis)** 4](#_Toc185431848)

[**PICCOLI COMUNI** 4](#_Toc185431849)

[ **Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 102 bis)** 4](#_Toc185431850)

[ **Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (art. 101 bis)** 5](#_Toc185431851)

[**RIGENERAZIONE URBANA E OPERE MEDIE** 5](#_Toc185431852)

[ **Rigenerazione urbana (Art. 104, comma 21 bis)** 5](#_Toc185431853)

[**INFRASTRUTTURE E TPL** 6](#_Toc185431854)

[ **Incremento finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (80 bis)** 6](#_Toc185431855)

[ **Rinnovo bus TPL (Art.80 bis)** 6](#_Toc185431856)

[**FONDI** 6](#_Toc185431857)

[ **Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 16, comma 3 bis)** 6](#_Toc185431858)

[ **Fondo morosità incolpevole (Art. 17 bis)** 6](#_Toc185431859)

[**WELFARE** 7](#_Toc185431860)

[ **Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 38)** 7](#_Toc185431861)

[**SCUOLA** 7](#_Toc185431862)

[ **Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 33 bis)** 7](#_Toc185431863)

[ **Aumento organico dell’autonomia per alunni con disabilità (Art. 84 comma 1-bis)** 7](#_Toc185431864)

[**CULTURA** 8](#_Toc185431865)

[ **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 88, comma 4 bis)** 8](#_Toc185431866)

[**SICUREZZA E LEGALITÀ** 8](#_Toc185431867)

[ **Incremento del fondo per la legalità (Art. 101 ter)** 8](#_Toc185431868)

# **PERSONALE**

## **Abrogazione riduzione del 25% del turn over (Art. 110)**

La norma, richiesta dall’ANCI e approvata in commissione bilancio, abroga la disposizione che prevedeva per l'anno 2025 una riduzione del 25% del turn over per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio. Ciò consente la continuità dei servizi erogati dai Comuni, tenuto conto della forte riduzione di personale indotta dai vincoli assunzionali già vigenti da oltre un decennio, e il mantenimento del sistema di calcolo della capacità assunzionale correlata alla sostenibilità finanziaria adottato a partire dal 2020.

Il sistema di calcolo attualmente vigente garantisce che solo gli enti con una minore rigidità strutturale di bilancio possano reintegrare gli organici, mentre i Comuni che presentano una forte incidenza della spesa di personale sono già tenuti ad attuare un turn over ridotto al 30% del personale cessato per riportare sotto controllo la spesa di personale.

Si fa inoltre presente che a decorrere dall’anno 2025 l’applicazione del DM 17 marzo 2020, relativo alla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, si semplificherà, in quanto non saranno più previste limitazioni alle percentuali annue di crescita della spesa di personale, ma dovranno essere rispettati esclusivamente i valori soglia determinati per classe demografica.

## **Welfare contrattuale (Art. 18, commi 3 bis- 3 quinquies)**

La norma, approvata in commissione bilancio, prevede la soggezione al limite dei trattamenti economici accessori di cui all’art. 23, comma 2, del DL n. 75/2017 delle risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. Tale disposizione crea difficoltà operative ai Comuni e alle Città Metropolitane sede di contrattazione decentrata integrativa anche alla luce della recentissima pronuncia della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 17/2024. **Mobilità di personale (Art. 18, commi 3 bis- 3 quinquies)**

Per gli enti che determinano la propria capacità assunzionale ancora in base alla regola del turn-over, come per le Unioni di Comuni, viene disposto il superamento della c.d. neutralità finanziaria: per le procedure di mobilità attivate a partire dall’entrata in vigore della legge di bilancio le mobilità in uscita libereranno capacità assunzionale, mentre le mobilità in entrata saranno effettuate a valere sulla capacità assunzionale.

# **MINORI**

## **Fondo assistenza minori (Art. 101)**

La norma,inerente il Fondo per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria (100 milioni annui dal 2025 al 2027), come modificata in Commissione Bilancio, sustabilisce che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% ( in luogo del 10%) tra le spese sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. È inoltre abolito il riferimento ai provvedimenti del giudice minorile “intervenuti nell’anno precedente”, evitando così le distorsioni nella rilevazione della spesa dovute ai frequenti provvedimenti con efficacia pluriennale.

## **Fondo potenziamento minori rischio devianza (Art. 101 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, prevede l'istituzione di un fondo per potenziare le attività a favore dei minori coinvolti in percorsi di rieducazione, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027. Con decreto del Ministero dell’Interno, da adottare previo parere della Conferenza Stato Città, verranno definite le modalità di utilizzo del fondo.

# **FINANZA LOCALE**

## **Recupero tributario dei Comuni (Art. 102 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, introduce nella disciplina degli incentivi delle attività di recupero di entrate (art. 1, co 1090, l 145/2018), un’esplicita indicazione della nozione di “maggior gettito” derivanti dai recuperi, su cui Comuni devono verificare la congruità delle somme da utilizzare per l’incentivazione. Si dispone che per maggiore gettito accertato e riscosso si deve intendere l'ammontare complessivamente incassato a seguito dell'attività di recupero tributario posta in essere dal Comune, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, che genera un aumento di risorse disponibili nel bilancio comunale rispetto all'adempimento spontaneo del contribuente, cioè il versamento IMU e TARI effettuato dal contribuente alle scadenze di legge e regolamentari, non indotto da azioni dell'amministrazione comunale. Ai fini del calcolo dell’incentivazione ammissibile devono essere pertanto computate tutte le entrate effettivamente incassate nell'anno di riferimento, in conto competenza e in conto residui, risultanti dal conto consuntivo approvato, che in assenza dell'attività di recupero tributario comunale non ci sarebbero state. Tale chiarimento ha la natura di interpretazione autentica del comma 1090 e permette di superare difformi interpretazioni di alcune sezioni regionali della Corte dei conti.

## **Autorizzazione ai Comuni per richiedere il contributo per il riconoscimento della cittadinanza italiana (Art. 91 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, introduce disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. In particolare, prevede che i Comuni possano incrementare il contributo amministrativo richiesto per il riconoscimento della cittadinanza italiana fino all’importo di 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne.

## **Addizionale comunale diritti di imbarco (art. 98 bis)**

La norma, proposta dal Governo e approvata in commissione Bilancio Camera, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sia incrementata di 0,50 centesimi di euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra-Ue. L'incremento è destinato al Comune o ai Comuni nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, limitatamente agli aeroporti con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all'anno solare precedente. Nel caso di Comuni beneficiari con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il relativo gettito è versato alla Provincia o alla Città metropolitana di pertinenza. Nel caso in cui lo scalo aeroportuale insista sul territorio di più Comuni, le somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sono ripartite tra i medesimi Comuni sulla base della percentuale di superficie di territorio comunale inglobata nel perimetro aeroportuale sul totale del sedime, sulla scorta dei dati catastali. Con decreto del MIT di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città, da emanare entro il 15 marzo 2025, sono stabilite le modalità di attuazione della norma.

# **PICCOLI COMUNI**

## **Sostegno economico Comuni in dissesto sotto ai 1000 abitanti (Art. 102 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, prevede che ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è attribuita un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

La norma è destinata agli enti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, per i quali l'Organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione.

L’anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, mentre l'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La norma prevede inoltre che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello di erogazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, in caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale.

## **Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali Comuni fino a 3000 abitanti (art. 101 bis)**

La norma, proposta dai relatori e approvata in commissione Bilancio Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di rafforzare, in via straordinaria e temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

I contributi sono destinati ai Comuni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) popolazione residente, come risultante dai dati ISTAT relativi al penultimo anno precedente, non superiore a 3.000 abitanti;

b) variazione percentuale negativa della popolazione residente nell'anno 2023 superiore al 5 per cento del dato relativo alla popolazione residente risultante nell'anno 2011;

e) classificazione di Comune totalmente montano, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 luglio 1952, n. 991;

d) in stato di dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi degli articoli 244 e 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La ripartizione del fondo avviene in maniera proporzionale alle spese risultanti per la Missione 12 nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

# **RIGENERAZIONE URBANA E OPERE MEDIE**

## **Rigenerazione urbana (Art. 104, comma 21 bis)**

La norma, approvata in commissione Bilancio Camera, corregge, come richiesto da Anci, che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 dei Comuni per la realizzazione di opere per le quali, alla data del 15 settembre 2024, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Vengono inoltre- sempre per finanziamenti di investimenti di rigenerazione urbana previsti dalla legge di bilancio n. 234/2021 - prorogati i termini per la stipulazione dei contrati al 31 marzo 2025 e l eventuale revoca al 15 maggio 2025.

## **Opere medie**

La norma prevede che per le cd. “Opere medie” (art. 1, co. 139 e ss., l. 145/2018), non si proceda a revoca degli interventi oggetto di contributo con il dm Interno 16 luglio 2022 \*\*\*\*

# **INFRASTRUTTURE E TPL**

## **Incremento finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti (80 bis)**

La norma, approvata durante l’esame in commissione Bilancio, aumenta la dotazione del fondo per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, previsto nelle legge di bilancio per il 2024, portandola a 17,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

## **Rinnovo bus TPL (Art.80 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus per i servizi di TPL locale e regionale, prevede che Regioni e Città metropolitane possano utilizzare le risorse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell’ambito del PSNMS anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della classe più recente. Ciascuna Regione o Città può utilizzare per tale fine una quota non superiore al 25% delle risorse attribuitegli complessivamente per il quinquennio 2024-2028 e, fermo restando questo limite, utilizzare anche le risorse stanziate nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano.

# **FONDI**

## **Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola (Art. 16, comma 3 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con MIM e MEF vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo.

## **Fondo morosità incolpevole (Art. 17 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, rifinanzia il Fondo per la morosità incolpevole di 10 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026. Entro 30 giorni si provvede ad individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse, pena il definanziamento, per l'erogazione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla legge, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

* **Fondi in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale (Art. 123 bis)**

La norma proposta dai relatori e approvata in commissione bilancio Camera istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo di parte corrente con una dotazione di 18.560.000 euro per l'anno 2025, di 20.260.000 euro per l'anno 2026 e di 19.102.000 euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale, socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, nonché di recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico.

È istituito, altresì, nello stato di previsione del MEF, un apposito fondo di conto capitale con una dotazione di 26.750.000 euro per l'anno 2025, di 21.550.000 euro per l'anno 2026 e di 8.400.000 per l'anno 2027, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, socio-sanitarie assistenziali, di mobilità, e di riqualificazione ambientale nonché di recupero e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico.

Alla ripartizione delle risorse dei suddetti fondi si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

# **WELFARE**

## **Modalità utilizzo fondo unico inclusione disabilità (Art. 38)**

La norma, approvata in commissione Bilancio Camera, stabilisce che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo, siano definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il MEF e con gli altri Ministri competenti per materia. Prevede inoltre che l'utilizzo del Fondo avvenga in coerenza con i criteri determinati dai suddetti decreti, tramite ulteriori provvedimenti adottati secondo le stesse modalità.

# **SCUOLA**

## **Istituzione fondo sostegno attività educative (Art. 33 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, Istituisce il «Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali», con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,5 milioni per il 2026 e 4 milioni per il 2027. Tali risorse, dovranno essere destinate al finanziamento delle iniziative educative e ricreative che coinvolgono i bambini e gli adolescenti dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche promuovendo le comunità educanti. Le iniziative possono essere svolte, anche attraverso accordi con i Comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi. Le modalità attuative del fondo sono stabilite attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'economia, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

## **Aumento organico dell’autonomia per alunni con disabilità (Art. 84 comma 1-bis)**

La norma, proposta dai relatori e approvata in commissione bilancio, al fine digarantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, incrementa la dotazione dell’organico dell'autonomia di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025- 2026.

# **CULTURA**

## **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (Art. 88, comma 4 bis)**

La norma, approvata in commissione bilancio Camera, al fine di sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, prevede che la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo sia incrementata di 0,5 milioni di euro per il 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con DM del Ministero della cultura sono stabilite le modalità di attuazione.

# **SICUREZZA E LEGALITÀ**

## **Incremento del fondo per la legalità (Art. 101 ter)**

La norma, proposta dai relatori e approvata in commissione bilancio, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subìto episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.